

2013

# Piano Cimiteriale

Comune di Cedegolo

## Provincia di Brescia COMUNE DI CEDEGOLO



## Piano Cimiteriale

<b>Adozione</b>	<b>Approvazione</b>
Delibera C.C. n.                      del	Delibera C.C. n.                      del

<b>Tav.</b>	<b>Titolo</b>	<b>Data</b>
<b>C1b</b>	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b>	<b>Dicembre 2013</b>
		<b>Scala</b>

<b>Versione: 1 - Dicembre 2012</b>	
<b>Versione: 2 - Adozione - Luglio 2013</b>	

<b>Progettista</b> <b>Dott. Arch. Fausto Bianchi</b> 25048 EDOLO (BS) via Sala 38 Tel 0364.73207 - Fax 0364.71156 E mail: studio@architettobianchi.it	<b>Coordinamento generale P.G.T.</b> <b>Pian. Fabio Maffezzoni</b>
---	---

**INDICE**

<b>TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>4</b>
ART. 1. FINALITÀ.....	4
ART. 2. ELENCO ELABORATI.....	4
ART. 3. DEFINIZIONI, AMBITI DI APPLICAZIONE E RELAZIONE CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA .....	5
ART. 4. AREE DI INTERVENTO.....	7
ART. 5. INTERVENTI PUBBLICI E INTERVENTI PRIVATI .....	7
ART. 6. COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO .....	7
<b>TITOLO II: USI DEL SUOLO, ATTIVITÀ E FUNZIONI .....</b>	<b>8</b>
ART. 7. USI DEL SUOLO .....	8
ART. 8. CAMPO DI INUMAZIONE: FOSSE.....	8
ART. 9. CAMPO DI INUMAZIONE: FOSSE BIMBI .....	9
ART. 10. CAMPO DI TUMULAZIONE: COLOMBARI AVELLI .....	9
ART. 11. CAMPO DI TUMULAZIONE: COLOMBARI OSSARI .....	10
ART. 12. CAMPO DI TUMULAZIONE: COLOMBARI NICCHIE CINERARIE.....	11
ART. 13. CAMPO DI TUMULAZIONE: TOMBE FAMILIARI.....	11
ART. 14. CAMPO DI TUMULAZIONE: CAPPELLE/EDICOLE .....	12
ART. 15. REPARTI SPECIALI .....	12
ART. 16. CIPPI COMMEMORATIVI E MONUMENTI.....	12
ART. 17. SERVIZI FUNZIONALI.....	12
ART. 18. GIARDINI DELLE RIMEMBRANZE.....	13
ART. 19. AREE VERDI E ARREDI .....	14
ART. 20. PERCORSI .....	14
ART. 21. INGRESSI E RECINZIONI .....	15
ART. 22. PARCHEGGI.....	15
ART. 23. ZONE FILTRO E DI RIQUALIFICAZIONE DEL RECINTO .....	16
ART. 24. ATTREZZATURE IMPIANTISTICHE .....	16
ART. 25. CAMBIO D'USO.....	16
<b>TITOLO III: ATTUAZIONE DEL PIANO.....</b>	<b>18</b>
ART. 26. INTERVENTI EDILIZI .....	18
ART. 27. TITOLI ABILITATIVI PER GLI INTERVENTI EDILIZI .....	19
ART. 28. MANUTENZIONE ORDINARIA .....	21
ART. 29. MANUTENZIONE STRAORDINARIA.....	22
ART. 30. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO .....	23
ART. 31. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA .....	24
ART. 32. RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA.....	25
ART. 33. INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE .....	26
ART. 34. DEMOLIZIONE .....	27
<b>TITOLO IV: MODALITÀ DI INTERVENTO .....</b>	<b>28</b>
ART. 35. ASSETTO DEI FRONTI DEGLI EDIFICI.....	28
ART. 36. INTONACI .....	28
ART. 37. TINTEGGIATURE.....	29
ART. 38. RIVESTIMENTI .....	30
ART. 39. ELEMENTI DI FINITURA .....	30
ART. 40. ELEMENTI DECORATIVI / LAPIDI.....	31
ART. 41. PORTE E SERRAMENTI.....	31
ART. 42. COPERTURE .....	32
ART. 43. SPAZI APERTI E PAVIMENTAZIONI.....	32
ART. 44. ELEMENTI DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI .....	33
ART. 45. ASSETTO DELLE STRUTTURE VERTICALI .....	34

ART. 46.	INTERVENTI SUI SOLAI E SULLE STRUTTURE PORTANTI DI COPERTURA.....	34
ART. 47.	PRESCRIZIONI MATERICHE E FORMALI DI SETTORE .....	35
<b>TITOLO V: SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA .....</b>		<b>36</b>
ART. 48.	PRESCRIZIONI PER LA SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA.....	36
<b>TITOLO VI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....</b>		<b>37</b>
ART. 49.	VALIDITÀ DEL PIANO CIMITERIALE .....	37
ART. 50.	PROGRAMMAZIONE .....	37
ART. 51.	REGOLAMENTI E PIANI PARTICOLAREGGIATI .....	37
ART. 52.	RINVII E DEROGHE .....	37
ART. 53.	ALLEGATO 1: DURATA DELLE CONCESSIONI .....	38

Abbreviazioni:

PdC: Permesso di Costruire

DIA: Denuncia di Inizio Attività

# TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

## ART. 1. Finalità

1. Il Piano Regolatore dei Cimiteri del Comune di Cedegolo persegue le finalità definite dal R.R. 6/2004 e dal R.R. 1/2007 Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali, e gli obiettivi definiti dal D.P.R. 285/1990, sulla base dei seguenti criteri generali:

- a) la programmazione degli interventi costruttivi, di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di ampliamento, con la finalità di ottimizzare la gestione delle strutture esistenti;
- b) la tutela e la conservazione delle strutture architettoniche esistenti di un certo pregio, e la valorizzazione della capacità di conservazione della memoria storica;
- c) il mantenimento dei caratteri architettonici-tipologici dei singoli manufatti;
- d) il miglioramento dei requisiti igienico-sanitari;
- e) il miglioramento della sicurezza e il raggiungimento del requisito di accessibilità, anche ai fini della conformità alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche previste dalla Legge 13/1989, D.M. 236/1989, D.P.R. 503/1996 e s.m.i.;
- f) l'adeguamento della dotazione dei servizi cimiteriali presenti in ciascuna struttura.

## ART. 2. Elenco elaborati

1. Il presente piano cimiteriale si compone dei seguenti documenti:

b) Elaborati testuali:

C1a: Relazione

C1b: Norme Tecniche di Attuazione

a) Elaborati grafici:

C2: Inquadramento dei cimiteri

C3a: Planimetria stato di fatto e relativi rispetti (Cedegolo)

C3b: Planimetria stato di fatto e relativi rispetti (Grevo)

C3c: Planimetria stato di fatto e relativi rispetti (Isola)

C4a: Planimetria di progetto e relativi rispetti (Cedegolo)

C4b: Planimetria di progetto e relativi rispetti (Grevo)

C4c: Planimetria di progetto e relativi rispetti (Isola)

C5: Estratto Piano delle Regole PGT

### ART. 3. Definizioni, ambiti di applicazione e relazione con gli strumenti di pianificazione urbanistica

1. Per le definizioni si rimanda a quanto riportato nell'art. 2 del r.r. n. 6 del 09/11/2004.

2. Di seguito si riportano alcune definizioni presenti nel r.r.:

- [cimitero](#): luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- [bara o cassa](#): cofano destinato a contenere un cadavere;
- [cadavere](#): corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- [cassetta resti ossei](#): contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- [ceneri](#): prodotto della [cremazione](#) di un [cadavere](#), di ossa o di resti mortali assimilabili o di esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- [cinerario](#): luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- [colombaro o loculo o tumulo o forno](#): vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un [feretro](#), una o più [urne cinerarie](#), una o più [cassette di resti ossei](#), un [contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi](#);
- [concessione di sepoltura cimiteriale](#): atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale;
- [avello](#): [loculo](#) contenente [bare](#);
- [esiti di fenomeni cadaverici trasformativi](#): trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;
- [contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi](#): contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- [cremazione](#): riduzione in ceneri del [feretro](#) o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o [dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi](#) o di ossa;
- [crematorio](#): struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di [cadaveri](#), [esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi](#), parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- [deposito mortuario](#): luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di [feretri](#), [urne cinerarie](#), [cassette di resti ossei](#), [contenitori di esiti di fenomeni cadaverici](#);
- [estinzione di concessione cimiteriale](#): cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- [estumulazione](#): disseppellimento di un [cadavere](#) precedentemente [tumulato](#);

- [tumulazione](#): sepoltura in [loculo](#), nicchia, forno, [tomba di famiglia](#), di [feretro](#), [cassetta di resti ossei](#) o [urna cineraria](#), contenitore di [esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi](#).
  - [esumazione](#): disseppellimento di un [cadavere](#) precedentemente [inumato](#);
  - [inumazione](#): sepoltura di [feretro](#) in terra;
  - [feretro](#): insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
  - [fossa](#): buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un [feretro](#) o un contenitore biodegradabile;
  - [giardino delle rimembranze](#): area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
  - [ossario comune](#): ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
  - [sala del commiato](#): luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
  - [spazi per il commiato](#): luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i [feretri](#) e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
  - [tomba familiare](#): sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per [feretri](#), con adeguato spazio anche per collocazione di [cassette di resti ossei](#) e di [urne cinerarie](#);
  - [urna cineraria](#): contenitore di ceneri;
  - [vestibolo](#): parte esterna antistante le tombe e le edicole sufficiente a garantire la movimentazione dei feretri in condizione di sicurezza.
3. [Sistema cimiteriale](#): insieme delle porzioni di territorio interessate dai singoli complessi dei cimiteri comunali, comprensive delle [aree cimiteriali](#) e delle [aree di pertinenza](#).
4. [Aree cimiteriali](#): porzioni di territorio interessate dalle strutture cimiteriali.
5. [Aree di pertinenza](#): tutte le aree esterne alle aree cimiteriali, e interne alle fasce di rispetto, a servizio dell'attività cimiteriale e di proprietà comunale.
6. All'interno delle [aree cimiteriali](#) il Piano Cimiteriale è prescrittivo, mentre nelle [aree di pertinenza](#) ha valenza consultiva.
7. [Aree di intervento](#): omogenee porzioni interne al [sistema cimiteriale](#), assoggettate ad una specifica disciplina di intervento.
8. [Piano Cimiteriale](#): definisce per ciascuna delle [aree di intervento](#) le categorie di intervento e la relativa disciplina edificatoria.
9. Le presenti norme disciplinano gli interventi costruttivi, le destinazioni d'uso, le funzioni e le tipologie di sepoltura nel sistema cimiteriale.
10. Le disposizioni attuative relative a ciascuna [area di intervento](#) sono precisate nei successivi articoli e nelle tavole di piano.

## ART. 4. Aree di intervento

1. Il Piano Regolatore dei Cimiteri del Comune di Cedegolo individua le seguenti aree di intervento:

- a) area di conservazione, che comprende manufatti storici;
- b) area di riqualificazione, che comprende manufatti di bassa qualità realizzati in epoca recente e di scarso pregio architettonico e artistico;
- c) area di completamento, che comprende aree libere sulle quali realizzare gli interventi previsti;
- d) area di espansione, significativa addizione esterna in area di espansione.

2. Gli interventi nelle aree di cui al precedente comma, e individuate dalle tavole cartografiche di progetto, sono da attuarsi mediante i titoli abilitativi previsti dall'ART. 27 "Titoli abilitativi per gli interventi edilizi" e gli interventi edilizi previsti dall'ART. 26 "Interventi edilizi" delle presenti norme.

## ART. 5. Interventi pubblici e interventi privati

1. Il Piano Cimiteriale individua e disciplina gli interventi pubblici realizzati direttamente dal Comune ovvero dal Gestore e quelli realizzati dai privati in quanto concessionari ovvero proprietari.

2. Al Comune spetta:

- a) la pianificazione di eventuali espansioni sulla base degli esiti forniti dai dati statistici previsti dall'art 6 comma 5 R.R. 6/2004 e dalle successive modifiche ed integrazioni;
- b) l'approvazione dei piani di manutenzione eseguiti, per aree di intervento omogenee e progetti architettonici unitari per le singole aree di ogni singolo cimitero; attrezzature impiantistiche, percorsi, aree verdi e arredi, ingressi e recinzioni, servizi e le parti comuni degli edifici per le sepolture collettive;
- c) l'attribuzione del ruolo di controllo di tutte le attività svolte all'interno del sistema cimiteriale previste dalle presenti norme.

3. Al Privato sono consentiti interventi edilizi limitatamente a cappelle, tombe, avelli nel rispetto delle prescrizioni del presente Piano Cimiteriale, oltre alla manutenzione ordinaria.

## ART. 6. Commissione per il paesaggio

1. Il Piano Cimiteriale individua gli interventi per i quali è necessario il parere della Commissione per il paesaggio come disciplinata dal vigente Regolamento Edilizio. Sono soggetti ad espressione di parere tutti quegli interventi che comportano modifiche estetico/formali degli elementi costitutivi dei manufatti interessati.

## Titolo II: USI DEL SUOLO, ATTIVITÀ E FUNZIONI

### ART. 7. Usi del suolo

1. Il Piano cimiteriale individua all'interno del [sistema cimiteriale](#) i seguenti usi:
  1. Campo di inumazione
    - a. Fosse
    - b. Fosse bimbi
  2. Campo di tumulazione
    - a. Colombari avelli
    - b. Colombari ossari
    - c. Colombari nicchie cinerarie
    - d. Tombe familiari
    - e. Cappelle/edicole
  3. Reparti speciali
  4. Cippi commemorativi e monumenti
  5. Servizi funzionali: spazi per il personale, spogliatoi, servizi igienici, depositi, magazzini, camere mortuarie
  6. Giardini delle rimembranze
  7. Aree verdi e arredi
  8. Percorsi
  9. Ingressi e recinzioni
  10. Parcheggi
  11. Zone filtro e di riqualificazione del recinto
  12. Attrezzature impiantistiche

### ART. 8. Campo di inumazione: fosse

1. L'uso a fosse è ammesso dove previsto dalle tavole degli usi del Piano Cimiteriale, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 285/1990 e s.m.i. e del r.r. 6/2004 e s.m.i..
2. All'interno dell'uso a fosse è consentita la realizzazione di inumazioni comuni o distinte.
3. Ciascuna fossa per inumazione deve avere una profondità compresa tra 150 e 200 cm dal piano di superficie del cimitero. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere nella parte più profonda la lunghezza di cm. 220 e la larghezza di cm. 80, e devono distare l'una dall'altra almeno cm. 30 per ogni lato, come riportato all'art. 15 comma 5 del R.R. 6/2004 e come prescritto dal D.P.R. n. 285/90.



4. Il tappeto erboso nella zona che ricopre il [vestibolo](#), non occupata dalla lapide, è oggetto di manutenzione da parte del Comune; in questa zona non è ammessa l'apposizione di ulteriori arredi o cordoli di delimitazione del lotto.
5. Nelle [aree di espansione](#) o [di completamento](#) dei cimiteri, interne al [sistema cimiteriale](#), è consentito l'utilizzo delle superfici libere recintate come fosse provvisorie per inconsunti, nel rispetto dei tempi di realizzazione delle future strutture cimiteriali.
6. Per ogni campo di inumazione deve essere prevista l'installazione di fontanelle e cassonetti per la raccolta dei fiori.
7. La realizzazione di nuovi campi di inumazione è subordinata a preliminari verifiche idrogeologiche del terreno.
8. I caratteri materici e morfologici dei singoli manufatti, nonché i caratteri dei portafiori, dei portafoto, degli elementi di arredo e delle epigrafi variano con la collocazione nel recinto cimiteriale e devono rispettare le prescrizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria.
9. Le eventuali salme indecomposte (inconsunti), rinvenute nelle operazioni di esumazione, devono essere nuovamente inumate in appositi campi per la durata concessoria minima di **5** anni;

## **ART. 9. Campo di inumazione: fosse bimbi**

1. L'uso a fosse bimbi è ammesso dove previsto dalle tavole degli usi del Piano Cimiteriale e comunque in via generale dove sono previste le fosse, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 285/1990 e s.m.i. e del r.r. 6/2004 e s.m.i..
2. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa tra i cm. 100 e cm. 150. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di cm. 150 e la larghezza di cm. 50 e distano l'una dall'altra almeno cm 30 per ogni lato come riportato all'art. 15 comma 6 del R.R. 6/2004 e come prescritto dal D.P.R. n. 285/90.
3. Il tappeto erboso nella zona che ricopre il [vestibolo](#), non occupata dalla lapide, è oggetto di manutenzione da parte del Comune; in questa zona non è ammessa l'apposizione di ulteriori arredi o cordoli di delimitazione del lotto.
4. I caratteri materici e morfologici dei singoli manufatti, nonché i caratteri dei portafiori, dei portafoto, degli elementi di arredo e delle epigrafi variano con la collocazione nel recinto cimiteriale e devono rispettare le prescrizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria.
5. Le eventuali salme indecomposte (inconsunti), rinvenute nelle operazioni di esumazione, devono essere nuovamente inumate in appositi campi per la durata concessoria minima di **5** anni;

## **ART. 10. Campo di tumulazione: colombari avelli**

1. L'uso a colombari avelli è ammesso dove previsto dalle tavole degli usi del Piano Cimiteriale, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 285/1990 e s.m.i. e del r.r. 6/2004 e s.m.i..

2. La costruzione dei manufatti è subordinata al rispetto dei limiti dimensionali e alle indicazioni costruttive indicate nell'[Allegato 2 "Requisiti dei loculi destinati a tumulazione"](#) del R.R. 6/2004 e s.m.i..
3. I colombari possono essere realizzati in file sovrapposte, fino ad un massimo di **5** file per piano, anche in strutture di due piani collegate tra loro con corpi scale e montafereetri per il trasporto delle salme al piano superiore e/o inferiore.
4. I colombari devono essere disposti in serie continue sotto portici o in gallerie adeguatamente illuminate e areate, e la prima fila deve essere rialzata da terra.
5. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro, di dimensioni pari a quelle del feretro aumentate lateralmente all'ingresso al loculo, come previsto dal D.P.R. 285/90.
6. La struttura del loculo, sia che venga costruito in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve corrispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
7. Nei cimiteri la cui fascia di rispetto è stata ridotta, l'utilizzo di loculi areati deve essere preceduto da verifiche di impatto degli stessi sull'ambiente. I loculi areati, nel rispetto delle specifiche tecniche approvate, possono essere realizzati anche riadattando strutture esistenti.
8. I caratteri materici e morfologici della lapide, nonché i caratteri dei portafiori, dei portafoto, degli elementi di arredo e delle epigrafi, devono rispettare le prescrizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria.
9. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di **5 anni**.

## **ART. 11. Campo di tumulazione: colombari ossari**

1. L'uso a colombari ossari è ammesso dove previsto dalle tavole degli usi del Piano Cimiteriale, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 285/1990 e s.m.i. e del r.r. 6/2004 e s.m.i..
2. La costruzione dei manufatti è subordinata al rispetto dei limiti dimensionali e alle indicazioni costruttive indicate nell'[Allegato 2 "Requisiti dei loculi destinati a tumulazione"](#) del R.R. 6/2004 e s.m.i..
3. Gli ossari devono essere realizzati in file sovrapposte, fino ad un massimo di **11** file per piano, anche in strutture di due piani. Si possono utilizzare anche soluzioni prefabbricate che non incidano sulle strutture esistenti.
4. La chiusura del loculo deve essere realizzata con piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.
5. La dimensione netta interna del loculo deve uniformarsi a quanto disposto dall'[Allegato 2, comma 4](#), del R.R. 6/2004, e precisamente le misure di ingombro libero interno per le nuove costruzioni non devono essere inferiori a cm. 70 di lunghezza, cm. 30 di larghezza e cm. 30 di altezza.

6. I caratteri materici e morfologici della lapide, nonché i caratteri dei portafiori, dei portafoto, degli elementi di arredo e delle epigrafi, devono rispettare le prescrizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria.

## **ART. 12. Campo di tumulazione: colombari nicchie cinerarie**

1. L'uso a colombari nicchie cinerarie è ammesso dove previsto dalle tavole degli usi del Piano Cimiteriale, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 285/1990 e s.m.i. e del r.r. 6/2004 e s.m.i..

2. La costruzione dei manufatti è subordinata al rispetto dei limiti dimensionali e alle indicazioni costruttive indicate nell'[Allegato 2 "Requisiti dei loculi destinati a tumulazione"](#) del R.R. 6/2004 e s.m.i..

3. Le nicchie cinerarie devono essere realizzate in file sovrapposte, fino a un massimo di 7 file per piano, anche in strutture di due piani. Si possono utilizzare anche soluzioni prefabbricate che non incidano sulle strutture esistenti.

4. La chiusura del loculo deve essere realizzata con piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

5. La dimensione netta interna delle nicchie cinerarie deve uniformarsi a quanto disposto dall'[Allegato 2, comma 5](#), del R.R. 6/2004, e precisamente le misure di ingombro libero interno per le nuove costruzioni non devono essere inferiori a cm. 40 di lunghezza, cm. 40 di larghezza e cm. 40 di altezza.

6. I caratteri materici e morfologici della lapide, nonché i caratteri dei portafiori, dei portafoto, degli elementi di arredo e delle epigrafi, devono rispettare le prescrizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria.

## **ART. 13. Campo di tumulazione: tombe familiari**

1. L'uso a tombe familiari è ammesso dove previsto dalle tavole degli usi del Piano Cimiteriale, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 285/1990 e s.m.i. e del r.r. 6/2004 e s.m.i..

2. La costruzione dei manufatti è subordinata al rispetto dei limiti dimensionali imposti dal tracciamento dei lotti nella cartografia di Piano e alle indicazioni costruttive indicate nell'[Allegato 2 "Requisiti dei loculi destinati a tumulazione"](#) del R.R. 6/2004 e s.m.i..

3. Il tappeto erboso nella zona che ricopre il [vestibolo](#), non occupata dalla lapide, è oggetto di manutenzione da parte del Comune; in questa zona non è ammessa l'apposizione di ulteriori arredi o cordoli di delimitazione del lotto.

4. I caratteri materici e morfologici delle tombe familiari, nonché i caratteri dei portafiori, dei portafoto, degli elementi di arredo e delle epigrafi, devono rispettare le prescrizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria.

## **ART. 14. Campo di tumulazione: cappelle/edicole**

1. L'uso a cappelle/edicole è ammesso dove previsto dalle tavole degli usi del Piano Cimiteriale, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 285/1990 e s.m.i. e del r.r. 6/2004 e s.m.i..
2. La costruzione dei manufatti è subordinata al rispetto dei limiti dimensionali imposti dal tracciamento dei lotti nella cartografia di Piano e alle indicazioni costruttive indicate nell'[Allegato 2 "Requisiti dei loculi destinati a tumulazione"](#) del R.R. 6/2004 e s.m.i..
3. Il tappeto erboso nella zona che ricopre il [vestibolo](#), non occupata dalla lapide, è oggetto di manutenzione da parte del Comune; in questa zona non è ammessa l'apposizione di ulteriori arredi o cordoli di delimitazione del lotto.
4. I caratteri materici e morfologici delle cappelle/edicole, nonché i caratteri dei portafiori, dei portafoto, degli elementi di arredo e delle epigrafi, devono rispettare le prescrizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria.

## **ART. 15. Reparti speciali**

1. All'interno delle strutture cimiteriali del Comune di Cedegolo, il presente piano non localizza i reparti speciali per culto o comunità di cui all'art.100 del D.p.r. 285/1990.

## **ART. 16. Cippi commemorativi e monumenti**

1. Il Piano Cimiteriale individua le aree ad uso cippi commemorativi, all'interno delle quali è consentita l'installazione di opere scultoree di riconosciuto pregio, a commemorazione di personaggi illustri, anche sepolti altrove.
2. La realizzazione di cippi commemorativi è subordinata all'autorizzazione da parte del Comune.

## **ART. 17. Servizi funzionali**

1. Nelle zone destinate a servizi funzionali sono ammessi i seguenti usi: spazi per il personale, spogliatoi, servizi igienici, depositi, magazzini, camere mortuarie.
2. Per i cimiteri di limitate dimensioni, ove non esiste un locale apposito di portineria, è consentito l'uso con un sistema di sorveglianza a distanza.
3. Spogliatoi, docce e servizi igienici per il personale addetto alle operazioni cimiteriali devono essere dimensionati per numero e superficie in base agli operatori presenti.
4. Depositari e magazzini per il ricovero di mezzi meccanici, attrezzi, casse mortuarie, lapidi di campi scaduti, detriti e materiali di risulta dalle demolizioni dei monumenti devono essere localizzati in posizione appartata, preferibilmente lungo la recinzione del cimitero ed essere accessibili preferibilmente dalla viabilità di servizio esterna al recinto cimiteriale.

5. Tutti i servizi funzionali devono essere accessibili ai portatori di handicap, come previsto dalla normativa nazionale sull'abbattimento delle barriere architettoniche (Legge 13/89, D.M. 236/89, D.P.R 503/96 e s.m.i.).

## Servizi igienici

1. All'interno delle strutture cimiteriali esistenti è possibile prevedere la localizzazione di servizi igienici anche in aree destinate ad altri usi. I servizi igienici individuati nelle tavole di piano sono indicativi.

2. I servizi igienici destinati al pubblico devono essere ubicati in posizione appartata, facilmente raggiungibile. Devono essere distribuiti uniformemente all'interno dell'area cimiteriale, garantendo la presenza di almeno un servizio igienico che preveda la possibilità d'uso alle persone disabili.

3. Nelle [zone di completamento e di espansione](#) i servizi igienici dovranno essere previsti in un numero proporzionale alle dimensioni e all'articolazione delle nuove strutture cimiteriali.

## Camera mortuaria

1. Ogni cimitero deve essere dotato di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri in attesa della loro inumazione, tumulazione o cremazione, come disposto dall'art. 64 del D.P.R. n. 285/90 e s.m.i..

2. Normalmente deve essere costruita in prossimità dell'ingresso della struttura cimiteriale, ed avere preferibilmente accesso diretto e separato dagli altri servizi.

3. La camera mortuaria deve essere opportunamente ventilata e illuminata attraverso ampie finestre, aperte sulla superficie scoperta del cimitero.

4. Le pareti di tale locale devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra artificiale o naturale ben levigata, o in alternativa, devono essere intonacate a cemento ricoperto di vernice a smalto od altro materiale facilmente lavabile, in accordo con quanto prescritto dall'art. 65 del D.P.R. 285/90 e s.m.i. e dall'art. 9 del r.r. 6/2004 e s.m.i..

5. Il pavimento, in accordo con quanto prescritto dall'art. 65 del D.P.R. 285/90 e s.m.i., deve essere di materiale liscio, impermeabile, bene unito e lavabile, e disposto in modo tale da consentire il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve essere assicurato lo smaltimento secondo le norme igieniche vigenti.

6. La camera mortuaria deve essere accessibile ai portatori di handicap, come previsto dalla normativa nazionale sull'abbattimento delle barriere architettoniche (Legge 13/89, D.M. 236/89, D.P.R 503/96 e s.m.i.).

## ART. 18. Giardini delle rimembranze

1. Il Piano Cimiteriale individua nella cartografia le aree verdi ad uso di Giardini delle Rimembranze, destinate alla realizzazione di spazi verdi pubblici, di percorsi ciclabili e pedonali.

2. I Giardini delle Rimembranze realizzati all'interno dell'area di rispetto cimiteriale possono essere recintati e progettati in un'unica soluzione.
3. All'interno dei Giardini delle Rimembranze possono essere previsti spazi attrezzati per l'inserimento di monumenti o targhe a ricordo di defunti di cui si siano disperse le ceneri e lapidari.
4. I percorsi interni ai Giardini delle Rimembranze devono essere realizzati in pietra naturale o artificiale con finitura antisdrucchiolo.
5. All'interno dei Giardini delle Rimembranze devono essere previsti elementi di arredo urbano fissi, quali panchine, fontane, cesti porta-rifiuti, ecc. Gli elementi di arredo urbano interni ai Giardini delle Rimembranze, devono avere caratteristiche materiche e morfologiche uniformi privilegiando l'uso di materiali naturali.
6. Le aree verdi all'interno del perimetro cimiteriale possono essere dedicate alla realizzazione di Giardini della memoria per l'inumazione e la dispersione delle ceneri.

## **ART. 19. Aree verdi e arredi**

1. Nelle aree verdi interne al recinto cimiteriale, identificate nelle tavole di progetto del presente Piano Cimiteriale, devono essere piantumate esclusivamente specie arboree a lenta crescita, non caduche, e con apparato radicale poco invasivo.
2. All'interno dei campi di inumazione/tumulazione, le aree tra le sepolture devono essere mantenute a prato. La riqualificazione e la manutenzione di tali aree è a carico del Comune.
3. È vietato ai privati la piantumazione di essenze arboree nell'area cimiteriale. Ad essi è concesso la sola sistemazione di piante in vaso o fiori recisi in arredi fissi sulla tomba.
4. All'interno delle aree cimiteriali, per una migliore fruizione da parte dei visitatori devono essere previsti elementi di arredo urbano fissi (panchine, fontane, cesti portarifiuti, ecc.).

## **ART. 20. Percorsi**

1. Il Piano Cimiteriale individua, all'interno del [sistema cimiteriale](#) i percorsi distinguendo:
  - percorsi adibiti al passaggio di veicoli (carri funebri, auto, mezzi di servizio) e persone;
  - percorsi adibiti al passaggio esclusivo di persone.
2. Gli interventi sui percorsi dovranno rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente sull'abbattimento delle barriere architettoniche (Legge 13/89, D.M. 236/89, D.P.R. 503/96 e s.m.i.) per facilitare l'orientamento da parte dei visitatori lungo i percorsi dei cimiteri, dovrà essere posizionata opportuna segnaletica, sia verticale che orizzontale. In aggiunta potranno essere previsti sistemi di segnalazione per non vedenti.
3. Nelle aree cimiteriali, all'esterno del recinto cimiteriale, possono essere realizzati percorsi esclusivi a servizio delle attività funzionali.

## **ART. 21. Ingressi e recinzioni**

1. Il Piano Cimiteriale individua gli ingressi, distinguendo quelli di servizio da quelli di uso pubblico.
2. Gli ingressi di uso pubblico e quelli di servizio devono essere determinati in numero proporzionale alle dimensioni e all'articolazione del cimitero, in modo tale da facilitare il raggiungimento delle singole porzioni da parte dei visitatori e degli operatori cimiteriali.
3. Gli ingressi principali possono essere riqualeficati con elementi ornamentali, come giardini e fontane, e strutture architettoniche.
4. I recinti cimiteriali potranno essere realizzati in muratura intonacata, in pietra, in mattoni faccia-vista o in cemento armato.
5. In prossimità dell'ingresso principale si deve prevedere un piazzale di dimensioni adeguate - all'esterno del recinto cimiteriale - per la sosta e l'attesa del feretro e del corteo funebre.
6. La pavimentazione del piazzale prospiciente l'ingresso principale deve essere in pietra naturale o artificiale, corredata da elementi qualificanti di arredo urbano.
7. L'accesso pedonale può essere unificato a quello carrabile, mantenendo, ove possibile, una separazione almeno nella scelta dei materiali di finitura.
8. Ingressi e percorsi di servizio devono essere distinti, quando possibile, da quelli per il pubblico.
9. Gli ingressi cimiteriali, sia pubblici che di servizio, potranno essere sottoposti a sorveglianza diretta o indiretta, anche attraverso dispositivi di comando a distanza (impianti di videosorveglianza).
10. Tutti gli ingressi devono essere accessibili ai portatori di handicap, come previsto dalla normativa nazionale sull'abbattimento delle barriere architettoniche (Legge 13/89, D.M. 236/89, D.P.R 503/96 e s.m.i.).

## **ART. 22. Parcheggi**

1. Le aree esterne al cimitero utilizzabili per parcheggi sono individuate nelle tavole del Piano Cimiteriale.
2. All'interno delle aree a parcheggio devono essere previsti 1 posteggio riservato ai portatori di handicap ogni 50 posti auto, come previsto dalla legge n. 13/1989 e dal D.M. 236/89.
3. Nell'ampliamento delle strutture cimiteriali con conseguente aumento del numero di sepolture, dovrà essere prevista la realizzazione di parcheggi nella misura di 1 posto auto ogni 100 nuove sepolture previste.
4. I parcheggi di nuova realizzazione possono essere alberati con specie arboree autoctone, e devono essere opportunamente illuminati, e pavimentati, situati in prossimità degli ingressi, e dovranno rispettare le disposizioni previste dalla normativa

vigente sull'abbattimento delle barriere architettoniche (Legge 13/89, D.M. 236/89, D.P.R 503/96 e s.m.i.).

5. All'interno dei parcheggi devono essere individuate le aree destinate al parcheggio dei cicli, attrezzate con apposite rastrelliere.

## **ART. 23. Zone filtro e di riqualificazione del recinto**

1. Il Piano Cimiteriale individua nella cartografia i filtri esterni, ovvero gli allineamenti lungo i quali prevedere interventi che migliorino l'inserimento ambientale del cimitero come alberature verdi "schermanti" accompagnate da percorsi pedonali o ciclabili.

2. Il miglioramento dell'inserimento ambientale lungo i fronti individuati può tradursi in interventi di riqualificazione dei fronti esterni del recinto cimiteriale.

## **ART. 24. Attrezzature impiantistiche**

1. Per attrezzature impiantistiche si intende il complesso delle reti delle quali devono essere dotati i cimiteri, e precisamente:

- a) impianto idraulico;
- b) impianto di illuminazione;
- c) impianto drenante;
- d) impianto fognario;
- e) impianto di sicurezza (videosorveglianza e sistemi di allarme)

2. Sono consentiti tutti gli interventi necessari alla messa a norma e al miglioramento degli impianti esistenti e alla realizzazione o integrazione di quelli carenti o mancanti con particolare attenzione allo smaltimento delle acque bianche e nere.

## **ART. 25. Cambio d'uso**

1. Costituisce mutamento dell'uso il passaggio da una destinazione ad un'altra, ad esclusione di quelli individuati ai commi 3 e 4.

2. Nelle aree soggette a ristrutturazione urbanistica o nuova costruzione, i progetti esecutivi possono prevedere usi diversi da quelli esistenti e l'inserimento di funzioni accessorie alla destinazione prevalente.

3. Nelle strutture di tumulazione non costituiscono cambio dell'uso:

- a) il passaggio da Colombari avelli a Colombari nicchie cinerarie;
- b) il passaggio da Colombari avelli a Colombari ossari;
- c) il passaggio da Colombari nicchie cinerarie a Colombari ossari;
- d) l'inserimento di nuovi ossari e nicchie cinerarie;
- e) l'inserimento di servizi igienici e vani tecnici per gli impianti.



4. Non costituisce cambio d'uso nelle aree di inumazione la riconfigurazione del disegno delle fosse, l'inserimento di scatolari, la scelta del tipo di inumazione, la realizzazione di piccole aree verdi.

## Titolo III: ATTUAZIONE DEL PIANO

### ART. 26. Interventi edilizi

1. Nelle [aree di intervento](#) omogenee di cui all'ART. 4 "Aree di intervento " delle presenti norme sono consentiti gli interventi edilizi, definiti ai sensi dell'art. 27 "Definizione degli interventi edilizi" L.R. 12/2005 e s.m.i., precisamente:

- a) [manutenzione ordinaria](#);
- b) [manutenzione straordinaria](#);
- c) [restauro e risanamento conservativo](#);
- d) [ristrutturazione edilizia](#);
- e) [ristrutturazione urbanistica](#);
- f) [nuova costruzione](#);
- g) [demolizione](#): per tale intervento si intende il completo abbattimento di fabbricati o manufatti edilizi esistenti;
- h) [ricostruzione](#): per tale intervento si intende l'operazione congiunta della demolizione di un fabbricato o di un manufatto edilizio e la successiva edificazione di un nuovo fabbricato o manufatto edilizio, autorizzato con la stessa concessione;
- i) [ampliamento](#): per tale intervento si intende il complesso dei lavori effettuati al fine di ingrandire un fabbricato esistente, creando nuovo maggiore volume e/o nuova maggiore superficie coperta;

2. Gli interventi edilizi, di cui al precedente comma, possono essere realizzati dal Comune o dal Privato, nelle aree di intervento omogenee e sui manufatti secondo le modalità definite negli articoli successivi.

3. Interventi edilizi eseguibili dal **COMUNE**

AREE DI INTERVENTO	INTERVENTI AMMESSI	MANUFATTI/USI
<a href="#">Area di Conservazione</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">manutenzione ordinaria</a></li> <li>• <a href="#">manutenzione straordinaria</a></li> <li>• <a href="#">restauro e risanamento conservativo</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• parti comuni di campi di inumazione e di campi di tumulazione</li> <li>• cippi commemorativi e monumenti</li> </ul>
<a href="#">Area di Riqualificazione</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">manutenzione ordinaria</a></li> <li>• <a href="#">manutenzione straordinaria</a></li> <li>• <a href="#">restauro e risanamento conservativo</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• servizi funzionali</li> <li>• giardini delle rimembranze</li> <li>• aree verdi e arredi</li> <li>• percorsi</li> <li>• ingressi e recinzioni</li> <li>• parcheggi</li> <li>• zone filtro e di riqualificazione del</li> </ul>
<a href="#">Area di Completamento</a>		
<a href="#">Area di Espansione</a>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">demolizione</a></li> <li>• <a href="#">ricostruzione</a></li> <li>• <a href="#">ampliamento</a></li> </ul>	recinto <ul style="list-style-type: none"> <li>• attrezzature impiantistiche</li> </ul>
--	---	---

#### 4. Interventi edilizi eseguibili dal **PRIVATO**

AREE DI INTERVENTO	INTERVENTI AMMESSI	MANUFATTI/USI
<a href="#">Area di Conservazione</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">manutenzione ordinaria</a></li> <li>• <a href="#">manutenzione straordinaria</a></li> <li>• <a href="#">restauro e risanamento conservativo</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cappelle/edicole e tombe familiari</li> <li>• fosse e colombari (solo <a href="#">manutenzione ordinaria</a>)</li> </ul>
<a href="#">Area di Riqualificazione</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">manutenzione ordinaria</a></li> <li>• <a href="#">manutenzione straordinaria</a></li> </ul>	
<a href="#">Area di Completamento</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">restauro e risanamento conservativo</a></li> <li>• <a href="#">ristrutturazione edilizia</a></li> <li>• <a href="#">nuova costruzione</a></li> </ul>	

5. Gli interventi edilizi di competenza del Comune, con esclusione degli interventi d'urgenza e della manutenzione ordinaria, devono essere programmati, anche per stralci, attraverso progetti unitari.

6. Gli interventi edilizi privati possono essere realizzati con i titoli abilitativi e le modalità procedurali previste nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e nella L.R. 12/2005 e s.m.i. e del Regolamento Edilizio Comunale Vigente.

## ART. 27. Titoli abilitativi per gli interventi edilizi

1. All'interno del [sistema cimiteriale](#) gli interventi edilizi da parte del Privato, possono essere realizzati mediante Permesso di Costruire o Denuncia Inizio Attività.

2. Per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. è necessario acquisire il preventivo parere della soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.

3. Per gli interventi che modificano lo stato dei luoghi è necessario acquisire il parere della Commissione del Paesaggio.

4. I titoli abilitativi di cui al comma 1 del presente articolo sono stabiliti in funzione del tipo di intervento edilizio che si intende realizzare come specificato nei successivi ART. 28 - ART. 34.

5. L'istanza dei titoli abilitativi di cui al comma 1 deve essere redatta da un tecnico abilitato, sulla base della modulistica fornita dal Comune.

6. All'istanza di **PdD o DIA** devono essere allegati in triplice copia i seguenti elaborati e documenti:

Id	Elenco elaborati da presentare	Tavole grafiche	cappelle /edicole	tombe familiari
a)	Relazione tecnico-descrittiva		X	X
b)	Documentazione fotografica		X	X
c)	Stralcio del Piano Cimiteriale		X	X
d)	Elaborati grafici quotati dello stato di fatto:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• planimetria generale</li> <li>• pianta</li> <li>• prospetti</li> <li>• sezioni verticali (n.2)</li> </ul>	1:200 1:50 1:50 1:50	1:200 1:20 1:20 1:20
e)	Elaborati grafici quotati di progetto:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• planimetria generale</li> <li>• pianta</li> <li>• prospetti</li> <li>• sezioni verticali</li> <li>• particolari costruttivi-decorativi</li> </ul>	1:200 1:50 1:50 1:50 1:20-1:10	1:200 1:20 1:20 1:20 1:20-1:10
f)	elaborati grafici di raffronto:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• planimetria generale</li> <li>• pianta</li> <li>• prospetti</li> <li>• sezioni verticali (n°2)</li> </ul>	1:200 1:50 1:50 1:50	1:200 1:20 1:20 1:20
g)	titolo di possesso/concessione		X	X
h)	asseverazione antisismica		X	X
i)	asseverazione art.481 C.P.		X	X
l)	quietanza versamento diritti di segreteria		X	X
m)	verifica del superamento delle barriere architettoniche		X	

7. Qualora l'intervento venisse eseguito su beni sottoposti a tutela dovranno essere consegnate ulteriori copie degli elaborati da inviare agli Enti competenti.

8. Il titolo di possesso/concessione può essere prodotto con autocertificazione del proprietario-concessionario sotto la propria responsabilità.

9. Qualora il responsabile del procedimento necessiti di ulteriori chiarimenti può richiedere documenti integrativi.

10. Costituiscono **variazioni essenziali** al PdC o alla DIA:

- La modifica della sagoma dell'edificio e del manufatto funebre, non preventivamente autorizzata;
- La realizzazione di un maggiore numero di loculi e/o tumuli rispetto a quanto autorizzato;
- Il cambiamento delle caratteristiche formali e materiali del manufatto e dell'apparato decorativo per i manufatti sottoposti a tutela.

11. Le modifiche a DIA o a PdC, che si rendono necessarie dopo l'inizio dei lavori, sono soggette rispettivamente alla presentazione di DIA o alla richiesta di rilascio del PdC qualora riguardino anche una sola variazione tra quelle definite al comma 10 del presente articolo, ovvero modifichino in modo sostanziale gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura. In tali casi la DIA o il PdC costituiscono parte integrante dell'originario titolo abilitativo e sono presentati o richiesti prima della realizzazione delle opere ed entro il termine di validità del titolo abilitativo originario.

12. Al Comune spetta la vigilanza ed il controllo sugli interventi edilizi realizzati dai privati in ambito cimiteriale.

13. In ambito cimiteriale costituisce **abuso edilizio**:

- a) l'occupazione di una area di sedime maggiore o comunque diversa da quella assegnata in concessione;
- b) la modifica dell'altezza dell'edificio e del manufatto funebre non preventivamente autorizzata;
- c) la realizzazione di interventi edilizi in assenza dei titoli abilitativi, di cui al comma 1.

14. Nel caso di interventi edilizi realizzati su manufatti esistenti, l'assenza di titolo abilitativo comporta l'annullamento della concessione; mentre la mancata osservanza delle indicazioni di progetto comporta la decadenza del titolo abilitativo e l'annullamento della concessione, secondo le procedure previste dagli art. 31 e 34 del T.U. 380/2001 e s.m.i..

15. La realizzazione di nuovi manufatti in assenza di titolo abilitativo comporta l'annullamento della concessione ed il passaggio di proprietà dello stesso al Comune, secondo le procedure previste dagli art. 31 e 34 del T.U. 380/2001 e s.m.i..

## ART. 28. Manutenzione ordinaria

1. Sono lavori di [manutenzione ordinaria](#) le opere come definite alla lettera a) dell'art. 27 "Definizione degli interventi edilizi" dalla Legge Regionale 12 del 11.03.2005 e s.m.i.. Si considerano come tali il ripristino o la riparazione parziale di pavimentazione, intonaci, tinteggi, rivestimenti, opere in ferro; la riparazione, l'impermeabilizzazione o il ripristino parziale delle coperture; il ripristino o la riparazione degli impianti elettrici. In particolare, in ambito cimiteriale si considerano la posa o la sostituzione di lapidi; la posa o la sostituzione di arredi funebri, di iscrizioni o di arredi vegetali in vaso o fioriera.

2. Con riferimento alle finiture esterne (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, elementi architettonici o decorativi, pavimentazioni, manto di copertura) sono ammesse opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione parziale delle finiture delle singole unità (cappelle, tombe familiari) o dei singoli settori, purché ne siano conservati i caratteri originari, quali per esempio materiali, forma e colore. Tra queste:

- a) ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci, e di rivestimenti;
- b) pulitura delle facciate;
- c) riparazione, e sostituzione parziale del manto di copertura;
- d) riparazione e sostituzione di grondaie e pluviali;
- e) ripristino o riparazione degli impianti elettrici;
- f) riparazione e sostituzione parziale di infissi e opere in ferro;
- g) posa o sostituzione di lapidi;
- h) posa o sostituzione di arredi funebri, iscrizioni o arredi vegetali.

3. Gli interventi di [manutenzione ordinaria](#) sono eseguiti dal Comune sui manufatti e nelle aree indicate nello schema all'ART. 26 "Interventi edilizi" comma 3.

4. Gli interventi di [manutenzione ordinaria](#) del Privato sono liberamente eseguibili sui manufatti e nelle aree indicate nello schema all'ART. 26 "Interventi edilizi" comma 4 solo quando conformi alle presenti norme.
5. Con riferimento agli impianti e apparecchi igienico-sanitari già esistenti sono ammesse come [manutenzione ordinaria](#) opere di riparazione, sostituzione e parziale adeguamento.

## ART. 29. Manutenzione straordinaria

1. Sono lavori di [manutenzione straordinaria](#) le opere come definite alla lettera b) dell'art. 27 "Definizione degli interventi edilizi" dalla Legge Regionale 12 del 11.03.2005 e s.m.i.. In particolare in ambito cimiteriale, si considerano come tali gli interventi di rifacimento del tinteggio delle facciate, la sostituzione del rivestimento esterno, la riparazione o il consolidamento di parti strutturali, la riorganizzazione funzionale degli spazi interni che non preveda aumenti di superficie e di volumi, ovvero del numero di loculi e tumuli.
2. Con riferimento alle finiture esterne (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura) sono ammesse, sulla base di un progetto unitario eseguito per ciascun settore del cimitero o per ciascuna unità (tomba, cappella), opere di:
  - a) rifacimento e nuova formazione di intonaci e rivestimenti;
  - b) tinteggiatura;
  - c) impermeabilizzazione e rifacimento totale del manto di copertura;
  - d) sostituzione di infissi, elementi decorativi ed elementi di arredo (panchine o fontane)
  - e) integrazione e completamento della vegetazione esistente, abbattimento di alberi
3. Con riferimento agli elementi strutturali (fondazioni, strutture portanti verticali o orizzontali, scale, tetto) sono ammesse opere di consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali degradati. È ammesso il rifacimento di parti limitate di muri portanti, qualora siano degradati, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.
4. Con riferimento agli impianti igienico-sanitari, sono ammesse opere di installazione ed integrazione.
5. Con riferimento agli impianti tecnologici (impianti elettrici, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio e ascensori; allarmi; videosorveglianza; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi) sono ammesse opere di installazione di impianti tecnologici non presenti in precedenza e delle relative reti.
6. Gli interventi di [manutenzione straordinaria](#) sono eseguiti dal Comune sui manufatti e nelle aree indicate nello schema all'ART. 26 "Interventi edilizi" comma 3.
7. Gli interventi di [manutenzione straordinaria](#) del Privato sono eseguibili sui manufatti e nelle aree indicate nello schema all'ART. 26 "Interventi edilizi" comma 4 previa DIA indirizzata al Comune e solo quando conformi alle presenti norme. Nel caso di

[manutenzione straordinaria](#) su unità soggette a tutela, gli interventi devono essere eseguiti solo previo rilascio di parere favorevole da parte della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.

## ART. 30. Restauro e risanamento conservativo

1. Sono lavori di [restauro e risanamento conservativo](#) le opere come definite alla c) dell'art. 27 "Definizione degli interventi edilizi" dalla Legge Regionale 12 del 11.03.2005 e s.m.i.. In particolare in ambito cimiteriale, si considerano come tali gli interventi sugli edifici che costituiscono parte integrante del patrimonio edilizio dell'insediamento storico. Tali interventi riguardano il consolidamento statico della struttura, l'eliminazione di superfetazioni.
2. Gli interventi di [restauro e risanamento conservativo](#) sono eseguiti dal Comune sui manufatti e nelle aree indicate nello schema all'ART. 26 "Interventi edilizi" comma 3.
3. Gli interventi di [restauro e risanamento conservativo](#) del Privato sono eseguibili sui manufatti e nelle aree indicate nello schema all'ART. 26 "Interventi edilizi" comma 4 previa DIA indirizzata al Comune e solo quando conformi alle presenti norme. Gli interventi di [restauro e risanamento conservativo](#) devono essere eseguiti solo previa presentazione di un progetto di restauro firmato da un tecnico abilitato.
4. Con riferimento alle finiture esterne (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura) sono ammesse opere di ripristino, sostituzione e integrazione delle finiture, da eseguirsi con l'impiego di materiali e tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio e alla salvaguardia di elementi storici. Non è ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo.
5. Con riferimento alle finiture interne (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, controsoffitti, elementi architettonici e decorativi, pavimenti) sono ammesse opere di ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile è ammesso il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio o del manufatto e tendenti alla valorizzazione degli elementi di pregio. Non è ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo.
6. Con riferimento agli elementi strutturali (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto):
  - a) sono ammessi:
    - a. opere di ripristino, consolidamento statico e modifica degli elementi strutturali nei limiti di cui agli artt. ART. 45 "Assetto delle strutture verticali" ART. 46 "Interventi sui solai e sulle strutture portanti di copertura";
    - b. il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti nei limiti di cui all'ART. 45 "Assetto delle strutture verticali";
    - c. Devono essere impiegati materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio, senza alterazioni della tipologia e salvaguardando gli elementi di pregio;
    - d. modeste integrazioni degli elementi strutturali, per documentate necessità statiche o per mutate esigenze d'uso, purché siano impiegati materiali e tecniche compatibili con i caratteri dell'edificio.

- b) non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche, e di sagoma, ad eccezione di quelle relative all'installazione degli impianti tecnologici.

7. Con riferimento alle murature perimetrali, ai tamponamenti e alle aperture esterni sono ammesse opere di:

- a) ripristino e valorizzazione dei prospetti, nella loro unitarietà. Parziali modifiche sono consentite nel rispetto dei caratteri originari;
- b) rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento.

8. Con riferimento ai tramezzi e alle aperture interne, sono ammesse:

- a) opere di ripristino e valorizzazione degli ambienti interni, nel rispetto dei disposti di cui all'ART. 45 "Assetto delle strutture verticali" e con particolare attenzione per gli ambienti interni caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali: volte, soffitti e pavimenti, affreschi;
- b) modificazioni dell'assetto planimetrico, determinate da mutate esigenze funzionali e d'uso, che non interessino gli elementi strutturali, ad eccezione della realizzazione ed eliminazione di aperture nei muri portanti nel rispetto dei disposti di cui all'ART. 45 "Assetto delle strutture verticali";
- c) le aggregazioni e le suddivisioni di unità immobiliari, purché non alterino l'impianto distributivo dell'edificio, con particolare riguardo per le parti comuni.

9. Con riferimento agli impianti ed apparecchi igienico-sanitari, sono ammesse opere di realizzazione e integrazione degli stessi, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti.

10. Con riferimento agli impianti tecnologici (impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento e ascensori, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi) sono ammesse opere di installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti.

## ART. 31. Ristrutturazione edilizia

1. Sono lavori di ristrutturazione edilizia le opere di cui alla lettera d) dell'art. 27 "Definizione degli interventi edilizi" dalla Legge Regionale 12 del 11.03.2005 e s.m.i.. In particolare in ambito cimiteriale, si considerano come tali gli interventi ai manufatti che, pur non presentando particolari caratteristiche storiche o tipologiche, sono compatibili con l'organizzazione dell'impianto cimiteriale. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici.

2. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, se puntualmente specificato, sono ricompresi quelli consistenti nella demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato identico a quello preesistente, quanto a sagoma, volumi e area di sedime, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'installazione di impianti tecnologici, il riadattamento dei campi di



inumazione mediante l'uso di sistemi di sepoltura ad elementi scatolari e la correzione del terreno con enzimi per facilitare la scheletrizzazione delle salme.

3. Nei casi di [ristrutturazione edilizia](#) non comportante demolizione e ricostruzione, è ammessa la modifica della sagoma alle seguenti condizioni:

- a) mantenimento o diminuzione del volume;
- b) traslazione del volume fino ad un massimo del 20% del volume dell'edificio esistente, per giustificate esigenze di funzionalità della struttura, previo parere favorevole della Commissione per il paesaggio;
- c) divieto di realizzazione di volumi aggiuntivi, ad eccezione di quelli tecnici;
- d) l'altezza massima non può superare l'altezza esistente dell'edificio oggetto di [ristrutturazione edilizia](#);

4. Nei casi di [ristrutturazione edilizia](#) comportante demolizione e successiva fedele ricostruzione del fabbricato:

- a) la modifica della sagoma è ammessa alle seguenti condizioni:
  - realizzazione di nuovi volumi tecnici;
  - realizzazione di opere finalizzate all'adeguamento antisismico;
- b) la fedele ricostruzione del fabbricato non deve necessariamente avvenire mediante la ripetizione degli elementi formali e delle tecnologie costruttive originarie, ma può essere realizzata seguendo nuovi processi tecnologici, nel rispetto di quanto stabilito alla lettera a).

5. Gli interventi di [ristrutturazione edilizia](#) sono eseguiti dal Comune sui manufatti e nelle aree indicate nello schema all'ART. 26 "Interventi edilizi" comma 3.

6. Il riadattamento dei campi di inumazione/tumulazione, eseguito dal Comune, comporta la preliminare analisi chimica. Tale intervento comporta inoltre la realizzazione di provvedimenti per la messa in sicurezza idraulica (sistemi drenanti, ecc.), come indicato nella relazione geologica.

7. Gli interventi di [ristrutturazione edilizia](#) da parte dei privati sono eseguibili sui manufatti e nelle aree indicate nello schema all'ART. 26 "Interventi edilizi" comma 4 previo rilascio di PdC o di DIA.

## **ART. 32. Ristrutturazione urbanistica**

1. Sono lavori di [ristrutturazione urbanistica](#) le opere di cui alla lettera alla lettera f) dell'art. 27 "Definizione degli interventi edilizi" dalla Legge Regionale 12 del 11.03.2005 e s.m.i.. In particolare in ambito cimiteriale, si considerano come tali gli interventi su manufatti incongrui, mediante il rifacimento, anche con altro uso e la ricostruzione, il rifacimento, e lo spostamento secondo le prescrizioni delle seguenti norme e della cartografia di piano.

2. Gli interventi di [ristrutturazione urbanistica](#) devono mantenere una coerenza morfologica e tipologica con l'ambito circostante, ricercato anche in termini di riqualificazione dell'ambiente cimiteriale, e non possono prevedere aumenti di volume del costruito.

3. Gli interventi di [ristrutturazione urbanistica](#) sono di competenza del Comune, sui manufatti e nelle aree indicate nello schema all'ART. 26 "Interventi edilizi" comma 3 ad eccezione della riconfigurazione morfologica di unità incongrue in concessione per le quali possono essere individuati incentivi alla traslazione o ricostruzione.

4. I progetti pubblici di [ristrutturazione urbanistica](#) possono essere attuati, fatti salvi i diritti di terzi, solo a decadenza delle concessioni d'uso. Tali progetti possono prevedere usi e volumi diversi da quelli in essere e la riedificazione di nuove costruzioni diverse per sagoma e volume.

5. I manufatti privati ad uso cappella/edicola e tomba familiare devono essere ricostruiti nel rispetto delle indicazioni volumetriche e tipologiche prescritte. È ammessa la realizzazione del manufatto in posizione diversa da quella originaria.

### ART. 33. Intervento di nuova costruzione

1. Sono interventi di [nuova costruzione](#) quelli definiti alla lettera e) dell'art. 27 "Definizione degli interventi edilizi" dalla Legge Regionale 12 del 11.03.2005 e s.m.i.. In ambito cimiteriale, gli interventi di nuova costruzione possono essere di competenza pubblica o privata. Sono di competenza **pubblica** gli interventi di nuova costruzione di:

- a) campi di inumazione;
- b) campi di tumulazione;
- c) strutture ad avelli, ossari o nicchie cinerarie;
- d) cippi commemorativi e monumenti;
- e) servizi funzionali;
- f) giardini delle rimembranze;
- g) aree verdi e arredi;
- h) percorsi;
- i) ingressi e recinzioni;
- j) parcheggi;
- k) zone filtro e di riqualificazione del recinto;
- l) attrezzature impiantistiche;
- m) attività commerciali, chioschi.

Sono di competenza **privata**:

- n) cappelle/edicole;
- o) tombe familiari;
- p) piccoli manufatti di arredo delle fosse;
- q) cippi commemorativi e monumenti.

2. La realizzazione dei manufatti di pertinenza pubblica di cui alla lett. c), e) (colombari, servizi) è subordinata alla presentazione di uno studio geologico costituito da relazione e risultati di analisi geotecnica. Le strutture di servizio

dell'impianto cimiteriale (magazzini, servizi igienici, spogliatoi, ecc.), previste nelle allegate tavole di progetto devono rispettare le prescrizioni previste dalle vigenti Norme Tecniche di Attuazione e del Regolamento Edilizio Vigente.

3. I manufatti di [nuova costruzione](#) di cui alla lett. c), e) (colombari, servizi) non devono superare l'altezza degli edifici esistenti misurata alla linea di gronda, e devono mantenere una coerenza morfologica e tipologica con il contesto.

4. Nelle aree cimiteriali soggette ad espansione, gli interventi di nuova costruzione a), b), c) (colombari, campi di inumazione o tumulazione) potranno essere realizzate previa recinzione dell'area interessata, con struttura in muratura intonacata alta almeno 2 metri.

5. La realizzazione di nuovi campi di inumazione/tumulazione deve rispettare le indicazioni dell'art.15, del R.R. 6/2004, "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali e l'art.72 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i..

6. La realizzazione di nuovi campi di inumazione/tumulazione comporta la preliminare analisi chimica e/o eventuale correzione della composizione litologica con emendanti. Tale intervento comporta inoltre la realizzazione di provvedimenti per la messa in sicurezza idraulica (sistemi drenanti, ecc.), come indicato nell'allegata relazione geologica.

7. Il Comune non prevede la realizzazione di nuovi cimiteri.

8. Gli interventi privati di cui al comma 1, lettera n), o) sono soggetti a PdC.

9. Gli interventi privati di cui al comma 1, lettera p), q) sono soggetti a DIA.

10. La realizzazione di manufatti fuori terra, ipogei o semi-ipogei comporta la presentazione di asseverazione antisismica, il calcolo e il collaudo nel rispetto del "Testo Unico, Norme tecniche per le costruzioni".

11. I progetti di completamento di strutture di sepoltura devono essere realizzati curando l'integrazione formale e materica con l'esistente e possono prevedere l'inserimento di spazi accessori alle funzioni cimiteriali.

12. Varianti in corso d'opera a progetti approvati possono comportare parziali trasformazioni e l'integrazione di usi diversi da quelli principali, nei limiti previsti dall'ART. 31 "Ristrutturazione edilizia" e dall'ART. 25 "Cambio d'uso" delle presenti norme.

## ART. 34. Demolizione

1. Gli interventi di [demolizione](#), si applicano ai manufatti o parti di essi in contrasto con le caratteristiche architettoniche della relativa area omogenea di appartenenza, compatibilmente all'uso dell'oggetto. Tali interventi prevedono l'eliminazione di parti incongrue esistenti, anche per la futura ricostruzione di oggetti diversi.

2. Gli interventi di demolizione sono di competenza del comune e dei privati, sui manufatti e nelle aree indicate nella tabella di cui all'ART. 26 "Interventi edilizi" comma 2.

3. A decadenza delle concessioni, i manufatti in concessione privata nelle aree soggette a configurazione morfologica devono essere demoliti.

## TITOLO IV: MODALITÀ DI INTERVENTO

### ART. 35. Assetto dei fronti degli edifici

1. Nell'ambito dell'intervento di [restauro e risanamento conservativo](#) è ammissibile la variazione dei fronti a condizione che le modifiche riguardino esclusivamente il ripristino di elementi o aperture preesistenti, o l'eliminazione di materiale di tamponamento estraneo, purché tali modifiche siano armonicamente inserite nell'equilibrio compositivo del prospetto esistente. Lo stato dei fronti preesistente deve essere dimostrato dal progettista abilitato mediante adeguata documentazione storica archivistico-iconografica.

2. Sui fronti interni dei fabbricati soggetti agli interventi di [restauro e risanamento conservativo](#), oltre al ripristino degli elementi di facciata e delle aperture preesistenti di cui al comma 1, possono essere apportate:

- a) modifiche agli elementi di facciata o alle aperture esistenti per uniformarle ai caratteri o alle dimensioni degli elementi originari superstiti o per conferire al prospetto medesimo caratteri di unitarietà;
- b) eliminazione degli elementi incongrui;
- c) mantenimento o ripristino degli elementi di pregio.

3. Nei casi di edifici in origine a faccia a vista gli eventuali interventi di integrazione e ripristino di elementi mancanti o gravemente deteriorati devono essere realizzati nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) utilizzo del metodo del cucì-scucì, con utilizzo dello stesso materiale avente caratteristiche simili all'esistente per forma e dimensioni, evitando ogni apprezzabile alterazione del complessivo aspetto esteriore;
- b) utilizzo nelle connessioni di una malta analoga per composizione a quella originale;
- c) lavorazione dei giunti con le stesse modanature e alla stessa stregua di quelli originali.

### ART. 36. Intonaci

1. Negli edifici soggetti a [restauro e risanamento conservativo](#) è necessario conservare, mediante pulitura e fissaggio, gli intonaci esistenti di malta di calce rappresentanti la patina storica dell'edificio a meno che il loro degrado non risulti irreversibile. Le eventuali integrazioni devono essere realizzate con materiali, granulometrie e tecniche analoghi a quelli degli intonaci storici conservati.

2. Qualora non sia possibile il recupero degli intonaci esistenti di cui al comma 1, è ammesso il loro rifacimento nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) rispetto delle decorazioni esistenti e utilizzo delle medesime tecniche e materiali della tradizione;
- b) rispetto del comma 3;

- c) utilizzo di malta per intonaco composta da leganti tradizionali (calce idraulica naturale e/o grassello di calce) e sabbia;
  - d) divieto di utilizzare malte cementizie anche laddove conglomerate con ghiaietto di varia granulometria, intonaci plastici e rivestimenti di qualsiasi genere.
3. Negli edifici soggetti a [restauro e risanamento conservativo](#) gli intonaci non devono essere distesi a piombo con guide, ma devono seguire l'andamento delle murature.
4. Nei casi di rifacimento, integrazioni o manutenzione degli intonaci, l'intervento deve essere obbligatoriamente esteso a tutti i prospetti della struttura cimiteriale appartenente a ciascun ambito omogeneo per caratteristiche tipologiche e materiche.
5. L'intervento di risanamento e di rifacimento degli intonaci deve avere cura di recuperare e di evidenziare le lapidi, gli affreschi, i bassorilievi, gli elementi commemorativi, e quant'altro particolare costituisca documento rilevante dell'evoluzione storica della struttura cimiteriale.
6. Gli interventi di [restauro e risanamento conservativo](#) devono prevedere l'eliminazione di eventuali rivestimenti recenti di marmo o altro materiale non pertinente con l'impianto originale, che coprono il supporto murario.

## ART. 37. Tinteggiature

1. Sugli edifici soggetti a [restauro e risanamento conservativo](#) è ammesso l'utilizzo di:
- a) coloriture ad affresco, con intonaci colorati in pasta;
  - b) tinteggio a calce;
  - c) tinteggio a tempera;
  - d) tinteggio a base di silicati, preferibilmente steso a velatura e non coprente.
2. L'impiego di tinteggi al quarzo ovvero plastici sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio tecnico comunale.
3. La scelta dei colori da utilizzare nella coloritura dei prospetti:
- a) deve essere riferita alle tracce di coloritura originale reperibili sulle facciate e pertanto, salvo documentazione storica archivistico-iconografica comprovante la tinteggiatura dell'impianto originario, è necessario provvedere ad una accurata analisi stratigrafica delle superfici esterne della muratura, valutando al contempo la rilevanza che, in virtù del colore, l'edificio viene ad assumere nel contesto in cui è inserito;
  - b) deve essere riferita alla gamma di colori riconducibili alle "terre".
4. Nei casi di coloritura di una parte di struttura cimiteriale, l'intervento deve essere obbligatoriamente esteso anche al resto della struttura che appartiene allo stesso ambito omogeneo per caratteristiche tipologiche e materiche. Nel caso di coloritura di un fronte di una unità architettonica (cappella/edicola), l'intervento deve essere obbligatoriamente esteso anche ai restanti fronti.

## ART. 38. Rivestimenti

1. Gli interventi che interessano le superfici verticali dei complessi cimiteriali devono tendere all'utilizzo di caratteri materici e cromatici coerenti e congrui all'interno di ciascuna [area di intervento](#).
2. Gli interventi che interessano le superfici verticali che definiscono il limite esterno dei complessi cimiteriali devono tendere all'armonizzazione e unitarietà, finalizzata al superamento dell'attuale frammentazione morfologica e cromatica dovuta ai successivi ampliamenti.
3. Gli interventi che interessano le superfici verticali dei complessi cimiteriali storici devono tendere al ripristino dei caratteri materici e cromatici originari, individuabili attraverso analisi stratigrafiche, e devono privilegiare l'utilizzo di intonaci naturali a base di latte di calce.
4. Gli interventi che interessano le superfici dei complessi cimiteriali storici devono mirare al restauro o ripristino degli affreschi originari, e all'inserimento di nuove opere pittoriche nelle parti a queste dedicate.
5. Per rivestimenti esterni si intendono le finiture e i materiali delle superfici verticali prospicienti i percorsi scoperti esterni. Per rivestimenti interni si intendono le finiture e i materiali delle superfici verticali prospicienti i percorsi scoperti interni.

## ART. 39. Elementi di finitura

1. I canali di gronda e i pluviali devono essere realizzati in rame nei seguenti casi:
  - a) interventi di [restauro e risanamento conservativo](#);
  - b) interventi di [ristrutturazione edilizia](#) o di [ristrutturazione urbanistica](#), se visibili dagli spazi fruibili al pubblico.
2. Le mensole di gronda in tutti gli edifici nei quali siano rilevabili elementi costruttivi riferibili a tecniche tradizionali devono essere trattate con criteri di [restauro conservativo](#). Se ciò non fosse possibile, possono essere ricostruite, seguendo le forme, l'aggetto e le tecniche costruttive tradizionali. In particolare è vietato l'uso di elementi costruttivi non tradizionali come, per esempio, travetti di cemento precompresso (anche se dipinti) o solette di c.a. (anche se intonacate).
3. Le copertine a protezione di parti aggettanti delle facciate devono essere realizzate in rame o in piombo nei casi di cui alle lettere a), b), del comma 1.
4. I pluviali devono rispettare le seguenti condizioni:
  - a) non devono occludere alla vista particolari architettonici e decorativi;
  - b) in presenza degli aggetti di cornici orizzontali, devono rispettarne l'integrità, sagomandosi in andamento curvilineo;
  - c) devono essere posizionati, seguendo una linea verticale alle estremità della facciata;
  - d) nel caso di facciata insistente su spazi fruiti dal pubblico, la parte terminale del pluviale deve essere posizionata sotto traccia per metri 3,5 e raccordata alla fognatura comunale.

5. Nel [restauro e risanamento conservativo](#) delle facciate è necessario il mantenimento di forma, dimensione e materiali degli elementi decorativi, quali, per esempio: cornici, lesene, marcapiani, pluviali in pietra e in marmo, cornicioni.

6. Le cornici modanate in intonaco devono essere consolidate e le eventuali parti mancanti devono essere ricostruite con malta analoga a quella esistente per ingredienti, composizione e cromatismo servendosi di un apposito modine con profilo del tutto uguale a quello esistente, nel caso in cui presentino particolari caratteristiche decorative.

## ART. 40. Elementi decorativi / Lapi di

1. Negli interventi di [restauro e risanamento conservativo](#) è vietato rimuovere gli elementi decorativi di rifinitura della facciata, gli elementi in ferro quali per esempio ringhiere, cancelli e cancellate, o gli elementi di arredo funebre fissi.

2. In caso di documentato degrado degli elementi di cui al comma 1, è ammessa la sostituzione con stessi materiali, stesse forme e stessi colori.

3. In caso di presenza di elementi decorativi incongrui per colore, forma o materiale, che siano stati disposti successivamente al 1950 è auspicabile la rimozione.

4. Le lapidi e le targhe commemorative devono rispettare le seguenti condizioni:

- a) avere dimensioni e foggia tali da armonizzarsi con l'aspetto esteriore dell'edificio;
- b) non comportare alterazioni incompatibili con i caratteri architettonici o decorativi della facciata;
- c) nel [restauro e risanamento conservativo](#) devono riprendere il più possibile i caratteri materici, dimensionali e formali delle lapidi e targhe storiche esistenti;
- d) nel [restauro e risanamento conservativo](#) non è consentito l'utilizzo di marmi tipo granito, marmi lucidati o levigati, metalli lucidi.

## ART. 41. Porte e Serramenti

1. Nel [restauro e risanamento conservativo](#), le porte, i portoni e i serramenti storici devono essere oggetto di manutenzione e restauro. In caso di estremo degrado di porte o portoni o quando essi siano stati profondamente alterati, ovvero sostituiti anche con altri materiali, è necessario ripristinare la forma e il materiale originale.

2. Nel caso di rifacimento delle porte e dei serramenti, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) devono essere mantenuti invariate le forme, la lavorazione e i materiali del tipo tradizionale, uniformandole se di foggia diversa;
- b) nelle zone storiche, nel [restauro e risanamento conservativo](#) non è ammesso l'uso di materiali plastici, legno, la colorazione deve armonizzarsi con la tinteggiatura della facciata;
- c) sono vietati i serramenti in lega leggera (alluminio anodizzato) e i profilati di tipo industriale.



3. Negli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti l'intera facciata, devono essere rimossi gli infissi esterni realizzati in lega leggera e quant'altro incongruo per forma e materiale rispetto al complesso dell'edificio.

## **ART. 42. Coperture**

1. Negli interventi di restauro e risanamento conservativo sono prescritti la conservazione dell'attuale assetto di copertura ovvero il ripristino della copertura originale solamente se supportato da documentazione storica archivistico iconografica.

2. Qualora si renda necessario procedere alla sostituzione delle strutture di copertura, il loro rifacimento deve avvenire con l'obbligo del mantenimento della linea di colmo e di gronda.

3. Nel caso di coibentazione è consentito lo spostamento dell'estradosso della copertura, anche con variazione della quota della linea di gronda, senza che tale intervento determini aumento del volume edilizio alle seguenti condizioni:

- a) limite massimo dello spostamento di cm 15;
- b) mantenimento o diminuzione della quota d'imposta dell'orditura primaria o secondaria del tetto;
- c) mantenimento della pendenza originaria;
- d) mantenimento della forma del canale di gronda. Qualora la gronda sia stata rifatta in epoca recente o risulti sottodimensionata può essere ammessa la sostituzione nel rispetto delle tecniche e dei materiali della tradizione.

4. Tutti gli interventi che interessano le coperture devono tendere alla sostituzione dei materiali incongrui, quali cemento amianto, lastre ondulate, guaina bituminosa a vista.

5. I manti di copertura, negli interventi di "restauro e risanamento conservativo", devono essere realizzati in coppi in laterizio fatti salvi i casi nei quali sia documentabile l'originaria realizzazione di un manto di copertura costituito da materiale differente rispetto ai coppi.

## **ART. 43. Spazi aperti e pavimentazioni**

1. All'interno delle strutture cimiteriali devono essere conservati e valorizzati:

- a) gli spazi aperti e il verde;
- b) gli spazi coperti di collegamento e di sosta.

2. Gli spazi aperti quali aree verdi, percorsi e campi di inumazione, devono rispettare le seguenti condizioni:

- a) obbligo di demolizione delle eventuali superfetazioni con recupero dell'area a spazio verde o pavimentato in materiali tradizionali, quali ad esempio mattonato e acciottolato, litoidi e laterizi;
- b) obbligo di mantenimento delle parti verdi ove esistenti;



- c) obbligo di mantenimento e ripristino della pavimentazione originaria in materiali tradizionali, quali ad esempio mattonato e acciottolato, litoidi e laterizi, o comunque coerenti con l'epoca del manufatto;
  - d) obbligo di sostituzione di eventuali pavimentazioni incongrue con aree verdi, ovvero mediante utilizzo di materiali tradizionali, quali ad esempio mattonato e acciottolato, litoidi e laterizi;
  - e) divieto di messa in opera di materiali ceramici per gli edifici soggetti a tutela o a conservazione;
  - f) sono ammessi interventi di [restauro e risanamento conservativo](#) dei manufatti esistenti (muri di cinta, portali di accesso, cancellate, inferriate, elementi di arredo, viali e stradelli pedonali), comprese eventuali modifiche, dettate da esigenze di ordine funzionale strettamente legate all'accessibilità, quali ad esempio la creazione di rampe mantenendo materiali e caratteristiche formali e decorative originarie;
  - g) è ammessa la realizzazione di stradelli pedonali e tracce carrabili in laterizio o in pietra;
  - h) sono ammessi interventi di mantenimento o eventuale ripristino delle alberature presenti con specie arboree autoctone.
3. Gli interventi di rifacimento delle pavimentazioni, o di parti di queste, al di fuori delle zone storiche dei cimiteri, devono:
- a) tendere quanto possibile all'utilizzo di uno stesso materiale in ciascuna [area di intervento](#);
  - b) utilizzare materiali antigelivi con finiture antisdrucchiolo;
  - c) assicurare l'accessibilità alle persone diversamente abili e ai mezzi di servizio;
  - d) garantire la pendenza necessaria al defludio delle acque.
4. Gli interventi di rifacimento delle pavimentazioni, o di parti di queste, all'interno delle zone storiche dei cimiteri devono privilegiare il ripristino delle pavimentazioni originarie e l'uso di pavimentazioni lapidee tradizionali, tipo acciottolato selciato o lastricato, con cordoli in pietra.

## ART. 44. Elementi degli impianti tecnologici

1. Nei casi di [restauro e risanamento conservativo](#) di facciate è consigliabile riordinare in modo organico i cavi della rete elettrica attualmente esposti nei prospetti, in modo da rendere pienamente leggibile la composizione architettonica di facciata e, nel contempo, occultare il più possibile alla vista la presenza dei cavi.
2. I criteri guida cui conformarsi nell'ambito dell'applicazione dei disposti di cui al precedente comma sono così definiti:
- a) utilizzazione di cavi con guaine in rame o in materiali similari, comunque capaci di invecchiare con tempi e ritmi propri dei materiali storici; sono esclusi pertanto i cavi con guaine in materiale plastico;
  - b) posizionamento delle calate verticali per quanto possibile nascoste dai pluviali;

- c) posizionamento dei percorsi orizzontali sotto il manto di copertura immediatamente al di sopra del canale di gronda o, nel caso di presenza di fasce marcapiano o fasce di gronda, nella parte superiore di modanatura in modo che i cavi siano il più possibile occultati alla vista. In questo caso, i cavi devono essere dipinti nello stesso colore della fascia;
- d) rispetto assoluto delle presenze di dipinti murali e di decorazioni plastiche.

## **ART. 45. Assetto delle strutture verticali**

1. Gli interventi volti a migliorare l'organizzazione del sistema resistente devono considerare sia l'assetto fondazionale dell'edificio, sia la reciproca coesione fra i suoi singoli elementi strutturali.
2. Negli interventi di [restauro e risanamento conservativo](#), ai fini della realizzazione di nuove aperture ovvero di nicchie, è consentita la demolizione della muratura portante fino a un massimo del 50% dell'intervallo compreso tra le due più vicine ammorsature.
3. In presenza di ambienti caratterizzati da elementi architettonici e decorativi di pregio, quali per esempio volte e affreschi, è ammesso l'inserimento di strutture verticali purché caratterizzate da riconoscibilità e piena reversibilità.

## **ART. 46. Interventi sui solai e sulle strutture portanti di copertura**

1. Le opere di consolidamento o sostituzione riguardanti solai ovvero strutture portanti di copertura devono attuarsi nel rispetto delle tecniche costruttive proprie degli elementi strutturali oggetto di intervento.
2. Gli interventi di cui in epigrafe, riguardanti gli edifici soggetti a [restauro e risanamento conservativo](#), hanno l'obbligo di mantenimento ovvero ricollocazione dei medesimi orizzontamenti lignei esistenti, fatto salvo i disposti di cui ai commi 3, 4.
3. Qualora una relazione di calcolo strutturale motivi l'indispensabile sostituzione dei solai e delle strutture portanti di copertura, quali ad esempio le capriate, il loro rifacimento anche con sezioni maggiori deve riprendere le originarie tecnologia e orditura.
4. In presenza di luci superiori a 5 metri, ovvero qualora con una relazione di calcolo strutturale si dimostri l'inadeguatezza dei solai e delle strutture portanti di copertura per tecnologia, materiali e dimensioni, è ammesso esclusivamente l'utilizzo di travi in ferro nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) con riferimento ai solai, sostituzione o affiancamento di travi ovvero travetti per una parte non prevalente;
  - b) con riferimento alle strutture portanti di copertura, sostituzione dell'orditura primaria ad esclusione dei travetti e delle capriate.

## **ART. 47. Prescrizioni materiche e formali di settore**

1. I proprietari e concessionari dei manufatti funerari (cappelle/edicole, tombe familiari o lapidi) sono obbligati, nel rispetto delle norme prescritte con la presente disciplina, a tutelare e conservare l'integrità materica e cromatica dei manufatti e delle loro finiture.
2. Al fine di migliorare la qualità e rafforzare l'identità di ciascuna [area di intervento](#) cimiteriale, occorre fornire indicazioni di dettaglio per ogni intervento fatto all'interno dei Cimiteri, riguardante materiali, forme, dimensioni, apparati cromatici e decorativi, sia nelle parti comuni che in quelle private, anche in riferimento alle diverse tipologie di sepoltura.

## TITOLO V: SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA

### ART. 48. Prescrizioni per la salvaguardia idrogeologica

1. Il Piano Cimiteriale sulla base di studi idrogeologici prevede delle misure di salvaguardia e di messa in sicurezza dei cimiteri rispetto ai pozzi idropotabili presenti nel territorio dal comune. Si riassumono di seguito alcuni interventi suggeriti:

- tutte le acque nere dovranno essere collettate alla pubblica fognatura, verificando efficienza della rete;
- gli eventuali pozzi presenti dovranno essere messi in sicurezza o, se inutilizzati, dimessi e cementati;
- dovrà essere verificata la presenza di eventuali canali coperti all'interno dell'area ed il loro stato di manutenzione;
- si dovrà realizzare e mantenere efficiente la rete di raccolta e smaltimento delle acque bianche con il collettamento delle acque meteoriche di tutte le superfici impermeabilizzate (per consentire un buon valore di umidità, le acque di pioggia cadute sui terreni di inumazione si lasceranno infiltrare);
- si garantirà la tenuta di eventuali aree di stoccaggio di sostanze pericolose e cisterne per idrocarburi.

## **TITOLO VI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **ART. 49. Validità del Piano Cimiteriale**

1. Il Piano Cimiteriale è operativo a decorrere dalla esecutività dell'atto di approvazione.
2. Il piano ha validità ventennale e deve essere revisionati ogni 10 anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame.
3. Nell'ambito dell'attuazione del Piano Cimiteriale deve essere sviluppato un sistema informativo per il monitoraggio continuo delle proiezioni del fabbisogno di sepolture nei cimiteri del sistema comunale.

### **ART. 50. Programmazione**

1. Il Comune prevede la pianificazione degli interventi edilizi secondo le varie categorie d'intervento e della manutenzione delle parti tecnologiche dei comparti cimiteriali, mediante una programmazione triennale, definita annualmente con piani operativi corredati di progetti architettonici. I piani devono garantire:
  - a) la disponibilità delle sepolture per inumazione definendo per ogni campo la tipologia ;
  - b) la tutela, conservazione, valorizzazione e riqualificazione degli spazi comuni;
  - c) la sostenibilità del piano attraverso la disponibilità in ogni cimitero di un quantitativo di spazi di sepoltura adeguato al fabbisogno previsionale di 3 anni, per ogni tipologia di sepoltura. Tale quantitativo deve essere determinato attraverso l'aggiornamento periodico del fabbisogno, tenuto conto anche dei programmi di esumazione ed estumulazione.

### **ART. 51. Regolamenti e piani particolareggiati**

1. È facoltà del Comune approvare ulteriori specifici regolamenti di gestione e piani particolareggiati costituenti sviluppi operativi della presente normativa, volti ad ottenere obiettivi di qualità negli interventi di riqualificazione ambientale, di recupero del patrimonio edilizio ed in generale dell'ambiente cimiteriale.

### **ART. 52. Rinvii e deroghe**

1. Per quanto non contemplato nella presente normativa si demanda alla disciplina del Regolamento Urbanistico ed Edilizio del Comune di Cedegolo e alle normative vigenti in tema di polizia mortuaria.
2. Le disposizioni del Regolamento per i servizi ed il personale dei cimiteri di cui all'atto della delibera di C.C. n. 29 del 04/06/1997 e s.m.i., in contrasto con le norme del Piano Cimiteriale sono abrogate.

## ART. 53. Allegato 1: Durata delle concessioni

Tipologie di sepoltura	Durata della concessione
<u>Campo di inumazione</u>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Fosse</li><li>• Fosse bimbi</li></ul>	30 anni
<u>Campo di tumulazione</u>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Colombari avelli</li></ul>	30 anni
<ul style="list-style-type: none"><li>• Colombari ossari</li></ul>	30 anni
<ul style="list-style-type: none"><li>• Colombari nicchie cinerarie</li></ul>	30 anni
<ul style="list-style-type: none"><li>• Tombe familiari</li></ul>	99 anni
<ul style="list-style-type: none"><li>• Cappelle/edicole</li></ul>	99 anni